

## **CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA**

---

### **TESTO UNIFICATO N. 6-20-155-176/A**

**Riforma dell'assetto territoriale della Regione.  
Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2**

\*\*\*\*\*

## CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

---

### PROPOSTA DI LEGGE

**N. 6**

presentata dai Consiglieri regionali  
MELONI - SATTA Giovanni - GIAGONI - COCCIU

il 18 aprile 2019

Integrazioni all'articolo 25 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2  
(Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna)

\*\*\*\*\*

### PROPOSTA DI LEGGE

**N. 20**

presentata dal Consigliere regionale  
CORRIAS - GIAGONI - COCCIU

l'11 giugno 2019

Istituzione della nuova Provincia dell'Ogliastra. Modifiche e integrazioni all'articolo 25 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna)

\*\*\*\*\*

## **PROPOSTA DI LEGGE**

**N. 155**

presentata dai Consiglieri regionali  
PERU - OPPI - SECHI - MORO - GALLUS - BIANCAREDDU- GIAGONI - COCCIU

il 29 maggio 2020

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2  
(Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna)

\*\*\*\*\*

## **PROPOSTA DI LEGGE**

**N. 176**

presentata dai Consiglieri regionali  
OPPI - ENNAS - USAI - GIAGONI - COCCIU

il 23 giugno 2020

Istituzione della nuova Provincia del Sulcis Iglesiente. Modifiche e integrazioni all'articolo 25  
della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della  
Sardegna)

RELAZIONE DELLA PRIMA COMMISSIONE AUTONOMIA, ORDINAMENTO REGIONALE, RAPPORTI CON LO STATO, RIFORMA DELLO STATO, ENTI LOCALI, ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE, POLIZIA LOCALE E RURALE, PARTECIPAZIONE POPOLARE

composta dai consiglieri

SAIU, Presidente - LOI, Vicepresidente - SOLINAS Alessandro, Segretario - COCCIU - CORRIAS - DERIU, relatore di minoranza - OPPI - SATTA Giovanni - SCHIRRU - TUNIS - ZEDDA Massimo

*Relazione di maggioranza*

*On.le PERU*

*pervenuta il 22 ottobre 2020*

Il tema relativo alle prospettive di riforma degli enti locali della Sardegna è stato oggetto di studio e approfondimento da parte della Prima Commissione fin dall'inizio della Legislatura in corso. Ad esso è stato dedicato un ciclo di audizioni che ha coinvolto, oltre all'Assessorato di riferimento, i principali organi rappresentativi delle autonomie locali e i professori di diritto costituzionale delle Università di Cagliari e Sassari. La Prima Commissione ha riservato ampio spazio anche all'ascolto diretto dei rappresentanti dei territori attraverso le audizioni dei sindaci dei comuni delle ex Province dell'Ogliastra, di Carbonia-Iglesias e del Medio Campidano e ha valutato attentamente le manifestazioni di volontà di numerosi comuni espresse mediante deliberazioni dei rispettivi consigli comunali in ordine alle prospettive di riassetto del sistema delle Autonomie; ha consentito, altresì, l'intervento dei rappresentanti delle unioni di comuni che hanno chiesto di poter essere sentite.

Alla luce di tutti i contributi raccolti, la Commissione ha svolto l'esame delle numerose proposte di legge presentate in materia dai gruppi di maggioranza e di minoranza e ha elaborato una proposta di testo unificato, presentata nella seduta del 17 luglio 2020. Il confronto tra le forze politiche è proseguito in maniera proficua durante l'esame del testo ed è sfociato nella condivisione di importanti contenuti che hanno arricchito la stesura iniziale. Una volta concluso l'esame degli articoli, il testo unificato è stato trasmesso il 10 agosto 2020 al Consiglio delle autonomie locali per l'espressione del parere previsto per legge e agli assessorati competenti per l'acquisizione della relazione tecnico-finanziaria di cui all'articolo 33, comma 3 bis, della legge regionale n. 11 del 2006. Acquisiti il parere del Consiglio delle autonomie locali, pervenuto il 16 settembre 2020, e la relazione tecnico finanziaria trasmessa dagli assessorati il 6 ottobre 2020, la Prima Commissione, nella seduta del 7 ottobre 2020 ha chiesto alla Terza Commissione il parere finanziario sul testo unificato. Quest'ultima, nella seduta dell'8 ottobre 2020 ha espresso a maggioranza parere favorevole con osservazioni rilevando, in particolare, l'importanza di acquisire dall'Assessorato degli enti locali un quadro unitario di informazioni relativamente alle risorse complessive attualmente a disposizione della città metropolitana di Cagliari e delle province al fine di pervenire ad una valutazione il più possibile realistica dell'impatto finanziario derivante dalla riforma in discussione e invitando, altresì, la Commissione a riformulare la norma finanziaria, attesa l'insostenibilità della clausola di invarianza finanziaria. La Prima Commissione, nella seduta del 13 ottobre 2020, ha apportato le conseguenti modifiche alla norma finanziaria, recependo la ipotesi di riformulazione di cui alla nota del 6 ottobre 2020, a cura dell'Assessorato della programmazione, contenuta nella relazione tecnico finanziaria. Nel corso della medesima seduta ha espresso a maggioranza il voto finale, licenziando il testo unificato per l'Aula e nominando relatore il sottoscritto ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento interno.

Il testo unificato è suddiviso in tre capi.

Il capo I ridisegna l'assetto territoriale definito dall'articolo 25 della legge regionale n. 2 del 2016 articolando la Regione in coerenza con le tradizionali suddivisioni del territorio fondate su ragioni identitarie, storiche e culturali, la cui attualità è stata confermata dalla testimonianza diretta delle rappresentanze locali audite nel corso dei mesi precedenti. In particolare, l'articolo 1 enuncia tra le finalità del testo unificato oggi in discussione, quella del riequilibrio territoriale. A fronte delle sperequazioni esistenti, che non hanno trovato una adeguata composizione attraverso il riordino del sistema delle autonomie locali realizzato con la legge regionale n. 2 del 2016, il testo unificato intende rappresentare un primo passo per rispondere ai bisogni derivanti dalla complessità del territorio dell'Isola.

In particolare, è istituita la città metropolitana di Sassari (articolo 3), sulla base dei rapporti sociali, economici e culturali tra la città e i comuni che con essa quotidianamente si relazionano. Rappresenta una opportunità di sviluppo per l'area vasta il cui territorio corrisponde a quello della circoscrizione della Provincia di Sassari e dalla quale l'intera Regione può trarre beneficio. Coerentemente alla scelta di far corrispondere il territorio della città metropolitana di Sassari con quello della provincia omonima, in armonia con quanto previsto dalla legge n. 56 del 2014 (c.d. legge Delrio), viene conseguentemente estesa la circoscrizione territoriale della Città metropolitana di Cagliari (articolo 4) fino a farla coincidere con quella della Provincia di Cagliari come configurata prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 2 del 2016.

Il testo in discussione, inoltre, nell'istituire le Province della Gallura, dell'Ogliastra, del Sulcis Iglesiente, del Medio Campidano (articolo 5), intende riattribuire centralità alle province quali organismi intermedi di governo dei territori. Anche alla luce delle esperienze riportate direttamente dagli amministratori locali, tali enti di area vasta appaiono come i soggetti istituzionali più idonei a rappresentare le istanze e gli interessi dei relativi territori al fine di massimizzare la competitività degli stessi o al fine di promuovere modelli di sviluppo per le aree più deboli assicurando un'attività di supporto e coordinamento e la parità di accesso a servizi e finanziamenti. È prevista, inoltre, la possibilità di costituire Unioni di province composte da 2 o 3 enti di area vasta contermini (articolo 8). L'assetto territoriale della Sardegna potrebbe risultare, pertanto, articolato nelle due città metropolitane e in due o tre poli provinciali. Tale previsione rappresenta un'opportunità preziosa per fare sinergia ottimizzando le esigue risorse umane, strumentali e finanziarie oggi a disposizione delle singole province e per gestire più efficacemente in maniera associata servizi e funzioni. I poli provinciali, peraltro, potrebbero stipulare convenzioni tra loro o con le singole province e interrelarsi con le città metropolitane soprattutto in ordine alla pianificazione strategica di area vasta.

Come ulteriore elemento di legittimazione "dal basso" delle scelte di riassetto territoriale operate con il Testo unificato, è prevista una disposizione apposita (articolo 7) sulla necessità di coinvolgere la volontà delle popolazioni interessate in ordine alla modifica delle circoscrizioni provinciali in armonia con quanto prescrive lo Statuto speciale. La proposta in discussione, infatti, prevede che, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione dello schema di riassetto del territorio, i comuni appartenenti agli enti di area vasta come ridefiniti dal Testo unificato, possano esercitare l'iniziativa per il distacco dall'ente di appartenenza e optare per l'accorpamento alla circoscrizione territoriale di una città metropolitana o di una provincia limitrofe con deliberazione unanime di ciascun consiglio comunale. Si procede a referendum consultivo nel caso di inerzia del consiglio comunale o nel caso in cui non si raggiunga la maggioranza prescritta e, in ogni caso qualora ne faccia richiesta un terzo degli elettori.

Il capo II è relativo a tutte le modifiche della legge regionale n. 2 del 2016 che conseguono al riassetto del territorio regionale definito nel capo primo come, ad esempio, quelle aventi ad oggetto riferimenti destinati esclusivamente alla città metropolitana di Cagliari al fine di includere anche la città metropolitana di Sassari; l'abrogazione dei riferimenti normativi relativi alla Rete metropolitana e alle zone omogenee; l'eliminazione dei periodi che, facendo riferimento alla futura soppressione delle province, anticipano uno scenario giuridico-istituzionale che non ha trovato realizzazione e che con il testo unificato in discussione si vuole radicalmente cambiare.

Il capo III, oltre alle disposizioni relative alla norma finanziaria e all'entrata in vigore, prevede una norma transitoria che disciplina i primi adempimenti derivanti dall'entrata in vigore del testo unificato (articolo 24). In particolare, è demandata ad una delibera di Giunta, previa intesa in sede di Conferenza permanente Regione-enti locali, l'approvazione dei criteri generali della successione dal vecchio al nuovo assetto territoriale relativamente ai rapporti riguardanti il personale, il patrimonio e le risorse strumentali e finanziarie. Con successiva delibera di Giunta, si prevede che siano nominati gli Amministratori straordinari degli Enti di area vasta della Regione la cui permanenza in carica è stabilita fino all'insediamento degli organi provinciali la cui elezione deve svolgersi entro il 31 luglio del 2021 o al massimo entro il 31 dicembre dello stesso anno nell'ipotesi in cui sia presentata richiesta di referendum da parte di un quorum qualificato di elettori di un comune che esercita l'iniziativa per il distacco dall'ente di appartenenza.

La definizione del testo, trova il suo fondamento in una richiesta di riordino del sistema delle autonomie locali, che proviene direttamente dalle comunità locali e si propone di introdurre un primo, seppure parziale, percorso riformatore, capace di rispondere in termini di efficienza e funzionalità alle esigenze dei territori, in un'ottica di equilibrio ed uniformità di governance.

Una proposta che rinnova l'attuale scenario geopolitico regionale in un territorio che si presenta molto esteso ma con bassa intensità abitativa e nel quale, gli organi intermedi di area vasta assumono un ruolo fondamentale, sostenendo i piccoli comuni e garantendo con la propria azione di governo politiche di sviluppo a vantaggio dei territori più deboli e marginali.

L'intento di questa proposta è quello di riportare al centro del sistema organizzativo insieme con la città metropolitana, le province regionali, quali organi di secondo livello, fondamentali per supportare e creare un vero e proprio riparto di competenze tra Regione province e comuni; la proposta inoltre, favorisce l'unione delle province creando di fatto altri due poli: uno che racchiude le province dell'est della Sardegna e l'altro le province dell'ovest. In questo modo si snellirebbe e si semplificherebbe l'attuale architettura istituzionale e si favorirebbe inoltre un'ottimizzazione delle esigue risorse oggi a disposizione delle singole province. Il percorso di riassetto territoriale in ordine alla modifica delle circoscrizioni provinciali, è stato inoltre il più possibile partecipato dalle popolazioni interessate e sottoposto all'imprimatur dei comuni, i quali, potranno autonomamente decidere se continuare a far parte dell'ente di appartenenza o optare invece per l'accorpamento alla circoscrizione territoriale di una città metropolitana o di una provincia limitrofa, in armonia con quanto previsto nello statuto.

Come è noto, la Costituzione italiana riconosce sin dal 2001 le città metropolitane nel novero degli enti territoriali e dopo le vicende relative al referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, la presenza delle province nell'assetto costituzionale è stata ribadita dalla volontà popolare, la quale, non approvando la riforma costituzionale Renzi-Boschi, che abrogava le province dall'elenco degli enti dell'articolo 114, si è espressa per la conservazione delle province. Prima di arrivare a quella sentenza referendaria finale, ma anche dopo, fino ai giorni nostri, le province hanno attraversato e continuano ad attraversare un percorso molto travagliato, tanto che oggi ci troviamo a pagare le conseguenze di un percorso finalizzato ad una modifica costituzionale e alla soppressione delle province che non ha avuto l'esito sperato e a dover fare i conti con quella legge n. 56 del 2014 (c.d. legge Delrio), nata come legge transitoria, nelle more della soppressione costituzionale mai arrivata, ma tutt'ora vigente.

Un grande pasticcio, che ha condizionato fortemente anche la Sardegna, anch'essa caduta nella trappola della "futura soppressione costituzionale" delle Province. Con la approvazione della legge regionale n. 2 del 2016, infatti, la Sardegna vara una legge regionale di riforma delle autonomie locali totalmente fondata sulla soppressione delle province. Una legge regionale quindi che, a distanza di 6 anni, nonostante il peccato originale, continua a regolare gli enti locali della Sardegna.

Senza alcuna preoccupazione di smentita pertanto, possiamo ben sostenere che, tanto la legge Delrio, quanto la nostra legge regionale n. 2 del 2016, avendo al proprio interno incorporato un vizio insanabile, quello della futura soppressione delle province, ormai venuta meno, debbano essere total-

mente riformate. Non è più tollerabile che due leggi vigenti abbiano vizi così profondi. Serve quindi un primo intervento immediato, nelle more di un più ampio disegno riformatore.

Per questo, almeno noi della maggioranza, riteniamo che in Sardegna sia il momento, non più procrastinabile, di avviare un percorso riformatore, dando almeno un primo fondamentale segnale che rimetta le cose a posto con riferimento alle nostre province nel massimo rispetto della volontà di chi ci ha eletto, e nel rispetto delle voci chiare che arrivano dalle nostre comunità locali.

Sia la legge n. 56 del 2014 (legge Delrio), che la legge regionale n. 2 del 2016 hanno operato con lo scopo principale di svuotare le Province di competenze per riassegnarle agli altri livelli di governo: i comuni e le regioni.

Alle province, non solo nelle more della loro soppressione, furono lasciate poche funzioni fondamentali, quelle che oggi sono le sole funzioni rimaste di loro competenza; tutte le altre funzioni, sono state ripartite alle Regioni ed ai vari enti locali. Questo percorso, sulle ceneri delle vecchie province, è stato portato avanti negli ultimi anni con enormi differenze tra le regioni.

Un vero e proprio caos istituzionale.

Il sistema che si è prodotto nell'ultimo decennio, tra riforme successive, tagli di risorse e difficoltà nel gestire il riordino, ha mostrato tutti i suoi limiti.

Forse l'errore più grave sta nell'aver proceduto a riformare l'assetto istituzionale delle autonomie locali senza fare riferimento ad una più ampia esigenza riformatrice della Regione all'interno dello Stato. Sta di fatto che questa sensazione di incompiuta e di percorso contraddittorio e caotico, caratterizza la legge regionale n. 2 del 2016.

È arrivato il momento della svolta.

L'approccio spinto all'accorpamento di funzioni sovra-comunali con le unioni dei comuni e lo spoglio dei comuni più piccoli di competenze e risorse, stanno rischiando di inasprire ulteriormente le criticità dello spopolamento delle aree interne della Regione.

Ben più ampio della attuale legge regionale n. 2 del 2016 è pertanto il nostro intento riformatore, che infatti si propone:

- di ristrutturare in senso federalistico l'organizzazione complessiva della Regione, per "dare voce" a tutte le singole sub-aree regionali, al fine di promuovere l'autonoma capacità progettuale all'interno di ciascuna di esse;
- di ripensare in termini innovativi le ipotesi di crescita e sviluppo dell'Isola, proponendo un modello nuovo a forte caratterizzazione identitaria ed autonomistica, improntato sul protagonismo dei territori e delle comunità locali;
- i territori e le comunità locali della Sardegna devono diventare il motore dello sviluppo e del benessere della nostra Regione e la Regione va riformata proprio per consentire ai territori ed alle comunità locali di sprigionare tutto il loro potenziale;
- di riscrivere lo Statuto, in modo che risulti conforme alla nuova organizzazione complessiva della Regione da realizzarsi con un ampio coinvolgimento nei processi decisionali dei livelli di governo di ciascuna comunità locale.

È su questi temi centrali della nuova "questione sarda" che le forze politiche della maggioranza a guida sardista sono impegnate a rafforzare le ragioni della coalizione e consolidare le motivazioni forti per contribuire alla rinascita della Sardegna.

La Sardegna non può però attendere i tempi della riforma dello Stato nazionale e, a quadro vigente, è chiamata ad avviare un processo riformatore al livello regionale, in coerenza con l'auspicata riforma dello Stato nazionale in senso federale.

Nelle more del più ampio disegno riformatore di tipo federalistico dello Stato nazionale, quindi, nulla ci vieta di realizzare una riforma costituzionale della nostra struttura politico-istituzionale (con la revisione dello statuto) ed una riforma dei livelli sub-regionali (con il riordino delle autonomie locali) improntata alla istituzionalizzazione dei principi sopra indicati.

In questa prospettiva, è nostro intendimento fare in modo che la Regione svolga un ruolo di coordinamento e di sintesi per rendere compatibili tra loro tutti i progetti espressi dal basso dai singoli territori.

L'uscita dall'attuale confusione istituzionale e dallo stato di inefficienza organizzativa in cui versa la Sardegna deve significare, perciò, un "ritorno al territorio", traducendolo in una politica economica regionale innovativa capace anche di contrastare lo spopolamento.

Si rende necessaria una discontinuità istituzionale che consenta la partecipazione diretta delle società civili di tutti i territori alla formulazione delle scelte.

A tal fine, la nostra riforma dell'organizzazione istituzionale, volta ad includere forti "elementi federalistici" a favore dei territori, quando sarà completata, dovrà consentire un reale esercizio di autonomia decisionale da parte delle istituzioni locali, per la progettazione e l'assunzione di scelte conformi alle loro priorità.

Le questioni centrali che questo Consiglio sarà chiamato ad affrontare sono di grande portata.

Dopo le conseguenze tragiche della pandemia abbiamo il dovere come classe politica regionale di rilanciare con forza i temi:

- del recupero della nostra identità storico-culturale di sardi;
- della riscrittura dei contenuti del nostro Statuto sardo;
- della riscrittura dei contenuti di un nuovo modello di sviluppo e crescita, dopo il fallimento di quello fino ad oggi sperimentato;

Con la giusta redistribuzione alle province ed alle città metropolitane del ruolo di enti di area vasta, l'obbligo di associarsi ad una unione di comuni di cui alla legge n. 2 del 2016 non ha più senso.

La Sardegna non poteva e non può stare più immobile di fronte alle legittime richieste ed aspirazioni dei territori fortemente penalizzati dal processo riformatore confuso e contraddittorio, concretizzatosi con la legge n. 2 del 2016.

Le comunità della Gallura, dell'Ogliastra, del Sulcis, del Medio-Campidano ci chiedono di introdurre le province quali enti intermedi con funzioni di area vasta.

L'area vasta di Sassari chiede di porre rimedio alla "presa in giro", perpetrata nella passata Legislatura dal duo Renzi-Pigliaru, che impedirono la nascita della seconda città metropolitana della Sardegna con la creazione di un ibrido non meglio identificato dal punto di vista istituzionale denominato "Rete metropolitana del nord Sardegna" che sotto mentite spoglie nulla altro è che una mera unione dei comuni.

Noi invece vogliamo dare dignità al territorio sassarese con la creazione della città metropolitana di Sassari.

Le unioni dei comuni hanno mostrato tutti i loro limiti in questa direzione, non essendo enti intermedi ma solo luoghi di gestione amministrativa di interventi sovra-comunali.

Non vi possono essere dubbi sul fatto che la riforma regionale introdotta con la legge n. 2 del 2016 vada riformata.

Le province soppresse vanno reintrodotte e rivitalizzate, ma con una maggiore attenzione alle reali volontà delle comunità locali. Successivamente si potranno studiare forme di decentramento, ripensando alle unioni di comuni come organismi di decentramento provinciale e di area metropolitana in coerenza con le esigenze della pianificazione strategica territoriale e dello sviluppo locale.

La proposta che qui si presenta è collegata al tessuto costituzionale non soltanto tramite la Carta fondamentale, ma anche in quanto manifestazione dell'autonomia sarda. L'articolo 3, lettera b), dello Statuto sardo, infatti, riconosce a questo Consiglio regionale l'autonomia legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali, nel rispetto di vari limiti tra cui quello delle "norme di grande riforma economico-sociale della Repubblica" di cui la legge Delrio è espressione. Il riordino degli enti locali sardi è, pertanto, un esercizio della nostra autonomia speciale.

Consentitemi di concludere formulando un auspicio sul quale sarebbe veramente costruttivo che si potesse creare una unità di intenti in questo Consiglio al di là delle divisioni fra maggioranza e opposizione.

L'auspicio è che col più ampio progetto di riforma che andremo a proporre a breve possa anche essere reintrodotta l'elezione diretta, a suffragio universale degli organi di area vasta: presidente e consiglio provinciale, sindaco e consiglio metropolitano.

Chi amministra le province oggi non è più scelto direttamente dai cittadini, ma da e tra i consiglieri comunali e i sindaci. Un sistema che ha mostrato diverse falle. La principale è il rischio di delegittimazione e di deresponsabilizzazione di chi oggi amministra gli enti di area vasta, frutto della campagna antipolitica che ha preceduto, e poi accompagnato, la trasformazione delle province. Un approccio, a nostro avviso demagogico.

\*\*\*\*\*

*Relazione di minoranza*

*On.le DERIU*

*pervenuta il 23 ottobre 2020*

On.li Colleghe e Colleghi!

Poiché il relatore è stato individuato da tutti i gruppi dell'opposizione, si ritiene, in principio, di dare conto delle principali posizioni emerse nei lavori della Commissione.

Da rimarcare innanzitutto è la ferma opposizione del gruppo del Movimento 5 Stelle rispetto alla provincia come istituzione, e pertanto la negazione in radice dell'opportunità di un riordino di tale ente.

Ciò è stato costantemente ribadito dal rappresentante del gruppo, on. Alessandro Solinas, il quale non ha però fatto mancare il proprio apporto nella discussione generale ed in sede di analisi degli strumenti tecnici e delle procedure operative.

Il gruppo dei Progressisti, con il vicepresidente on. Diego Loi (in sostituzione del quale è intervenuto, partecipando alla discussione, il presidente on. Francesco Agus) e l'on. Massimo Zedda, ha invece richiamato l'attenzione della Commissione sul tema della sostenibilità finanziaria degli effetti delle norme in discorso, ammonendo rispetto ai pericoli insiti nella affermazione, inizialmente proposta, dell'assenza di necessità di copertura finanziaria, in ragione della mancanza di nuove spese.

La tesi del gruppo è stata poi confermata da documenti successivamente depositati presso la commissione, dall'Assessorato degli enti locali, dall'Assessorato della programmazione, ed infine dal parere della Terza Commissione, nel quale è indicata la necessità di una più vasta ricognizione sul fabbisogno dei bilanci dei nuovi enti e di quelli riformati, oltre che segnalare l'aumento delle spese di organizzazione direttamente conseguenti alla nuova disciplina; la stessa ha evidenziato inoltre il fatto che "al contrario, sono acclamate le condizioni di incertezza finanziaria e organizzativa cui nell'ultimo decennio sono andate incontro le province a causa delle pesanti misure di riduzione della spesa imposte dallo Stato", ed ha concluso osservando la necessità di reperire le informazioni necessarie ad una verifica di congruità (lett. A), oltre che "attesa l'insostenibilità dell'invarianza finanziaria" [...] "inviando a riformulare la norma finanziaria al fine di assicurarne la piena coerenza con i nuovi e maggiori oneri rilevati"(lett. B).

Ancor più radicale è stata la critica, mossa dal gruppo Progressista, rispetto all'opportunità politica di approvare ed attuare una riforma di tale portata in tempi di pandemia, col rischio di indebolire l'azione del Sistema dell'amministrazione pubblica in Sardegna contro la pandemia in corso.

Il gruppo del Partito Democratico (del quale alcuni esponenti compaiono tra i firmatari delle proposte che hanno dato vita al testo unificato) rappresentato dall'on. Salvatore Corrias, ha voluto contribuire assieme al rappresentante del gruppo LeU, che scrive, alla revisione della proposta iniziale all'attenzione della commissione, sotto l'aspetto delle norme transitorie e di altri istituti, quali l'unione delle province, ritenuti necessari affinché le modifiche all'ordinamento vigente potessero produrre effetti concreti, e fossero ridotti al minimo i rischi di disfunzionalità operativa degli enti, associandosi alle considerazioni del gruppo dei Progressisti in materia finanziaria e dell'opportunità politica.

Entrando nel merito del testo, il richiamo al principio di sussidiarietà e differenziazione, nonché alla Carta europea delle autonomie locali, indica con precisione la volontà ed i contenuti politici della legge, la quale si incarica di rivestire di forma giuridica l'articolazione territoriale contemporanea della Sardegna, come è prescritto dall'articolo 5 della Costituzione.

Il legislatore opera cioè il riconoscimento delle autonomie locali dell'Isola, e non l'autoritativa ed ottrita, costituzionalmente illegittima, istituzione.

Il legislatore regionale non intende, secondo i propositi espressi, sovrapporre dunque la propria arbitraria visione all'assetto che discende dal disporsi in combinazione dei fattori geografici, sociali, economici, civili, culturali, storici e comunitari dei territori, così come nella realtà concreta essi prendono forma e rivelano la loro identità, e contestualmente assumono configurazione istituzionale soggettiva.

Tale concreta enunciazione del thema decidendum del testo legislativo in esame, è contraddetta però da una scelta non solo incongrua e dissonante sotto il profilo logico-contenutistico, ma addirittura incomprensibile sul piano politico.

Infatti, lo stesso Centrodestra che, all'opposizione, ha demonizzato la legge regionale n. 2 del 2016; il medesimo schieramento liberal-conservatore federalista cristiano che ha mostrificato l'autore della legge di grande riforma economico-sociale, della quale la legge regionale n. 2 del 2016 è strumento di recepimento nell'ordinamento giuridico sardo, cioè l'on. Delrio; quello schieramento quindi introduce oggi una norma-fotocopia della legge conosciuta appunto come "riforma Delrio" (legge n. 56 del 2014), quella riguardante la conformazione delle città metropolitane.

Detta norma, ripresa dal complesso degli articoli che ne definiscono la composizione ed il territorio, ribalta automaticamente la circoscrizione di province sopprimende (o nel caso della città metropolitana di Cagliari, di parti residue di esse) su quello dei nuovi enti, mostrando indifferenza alla concreta valutazione della realtà locale e territoriale, prescindendo dall'individuazione delle peculiari e specifiche caratteristiche di ciascuna comunità comunale e sovracomunale.

Come nel congresso di Vienna, come nel convegno di Monaco, gli estensori della proposta hanno usato squadra e righello per tracciare sulle mappe confini immaginari, mescolando senza criterio città e campagna, mare e montagna, supplizio e cuccagna.

Il risultato è la più banale e sciatta omologazione del sistema sardo a quello italiano, in barba ed in spregio a qualunque altisonante e trombonesca proclamazione autonomista: non c'è più, nel testo proposto, l'elaborazione originale, che seppe produrre il riordino che ci si propone di riformare, ma soltanto la riproposizione pedestre e supina di un modello concepito per altre realtà e per differenti esigenze.

È sufficiente tale critica radicale ad evidenziare la mortale contraddizione che affligge, vanificandone le positive e condivisibili intenzioni, la proposta in esame.

Se l'Aula non ponesse rimedio a tale macroscopico difetto, il sistema sarebbe caratterizzato da un decisivo fattore di squilibrio, e la disarmonia determinatasi produrrebbe inefficienze, diseconomie, lesione dei diritti dei cittadini.

Dubitiamo che sia giustificabile l'intestardimento della maggioranza sul punto dolente della città metropolitana "alla Delrio", quando la maggiore assemblea civica dell'isola, guidata da uno dei leader del centrodestra sardo, ha a chiare lettere bocciato il nuovo assetto, proprio nella parte in esame.

Perseverare diabolicum.

L'articolo 5 della Costituzione prescrive - giova ribadirlo - il riconoscimento da parte della Repubblica (in questo caso la Regione) dell'autonomia locale.

Ciò significa, come accennato sopra, che il legislatore è vincolato ad una ricognizione sull'effettiva realtà identitaria del territorio del quale l'autonomia è riconosciuta.

Insistendo sul punto, il concetto di città metropolitana poggia sull'idea di una cura unitaria degli interessi pubblici dei cittadini che condividono una stessa realtà metropolitana.

Se ciò è evidente per il territorio più prossimo alla città di Cagliari (che è vero cuore pulsante della vita civile, in una zona in cui tra un comune e l'altro la linea di separazione è dell'ampiezza di una strada appena), più ardua e faticosa è l'affermazione in relazione all'area indicata come "metropolitana" attorno alla città di Sassari, mancando in essa l'evidenza "visiva" della continuità urbana tra i comuni che la compongono.

Ma le strette e vitali relazioni che legano il capoluogo turritano ai comuni vicini e alla città di Alghero, hanno già portato al riconoscimento di una speciale natura "metropolitana" che caratterizza la vigente disciplina dell'unione di comuni, distinguendo quella particolare area da quelle "urbane" attorno alla città medie, e quelle ordinarie, contraddistinte dalla condivisione di funzioni comunali tra i paesi, in ambito montano, costiero o rurale.

Ciò per sottolineare che l'attribuzione di un livello di governo ad un territorio non operi secondo la modalità medievale del "privilegio" attribuito dal sovrano ad una città o ad un feudo, e nemmeno secondo la prassi amministrativa tipica del centralismo trans o cisalpino; bensì essa si verifichi ai sensi dell'articolo 5 della Costituzione, con il riconoscimento, e sempre secondo il principio di adeguatezza

di cui all'articolo 118 della Costituzione, il quale impone di assegnare a ciascuna realtà territoriale l'istituzione ottimale, adeguata appunto per caratteristiche e specificità, e non a gratificare con un "rango" i cittadini di una o dell'altra contrada, essendo essi riconosciuti uguali tra loro (articolo 3 della Costituzione), ed essendo i livelli di governo della Repubblica, dal comune allo Stato, equiordinati (articolo 114 della Costituzione.).

Per i motivi sopra esposti, si raccomanda all'Aula il rinvio del testo oggi all'esame dell'Aula in Prima Commissione, per un approfondimento dei temi controversi, per colmare le lacune inerenti agli aspetti finanziari, e specialmente per definire gli interventi affinché non turbino in alcun modo gli sforzi dell'intera collettività a contrasto della pandemia, che tante vittime sta mietendo in questa drammatica stagione.

\*\*\*\*\*

La Terza Commissione, nella seduta di giovedì 8 ottobre 2020, ha espresso a maggioranza l'allegato parere favorevole con osservazioni sugli aspetti finanziari del provvedimento in oggetto.

La Commissione ha nominato relatore in Consiglio, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del Regolamento interno, il Presidente.

Allegato n. 1

Con nota pervenuta in data odierna il Presidente della I Commissione permanente ha trasmesso a questa Commissione il testo in oggetto per l'espressione del parere finanziario ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del Regolamento interno.

Ai sensi del medesimo articolo, il provvedimento è stato iscritto automaticamente all'ordine del giorno della seduta odierna della III Commissione.

Il testo è corredato dalla relazione tecnica-finanziaria redatta dall'Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica e verificata dall'Assessorato della programmazione.

La relazione quantifica i nuovi e maggiori oneri derivanti dalla proposta in euro 60.000 per l'anno 2020, euro 796.000 per l'anno 2021 ed euro 835.000 per l'anno 2022 discendenti unicamente dalla spesa per gli organi (amministratori, amministratore straordinario, revisori, segretari, direttori generali).

Alla copertura dei predetti oneri si prevede di far fronte attingendo per il triennio 2020-2022, in conto competenza, dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e, in conto cassa per l'anno 2020, dal fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa.

La relazione premette "che solo a seguito dell'entrata in vigore della presente legge e della conseguente istituzione delle nuove Province e della nuova Città metropolitana di Sassari si potranno porre in essere tutte le procedure funzionali all'avvio delle attività"; che "Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, sulla base dei dati disponibili, non sono interamente quantificabili [...]".

La III Commissione permanente intende richiamare l'attenzione della Commissione di merito e della Giunta regionale sull'importanza di pervenire a una valutazione quanto più possibile realistica dell'impatto finanziario derivante dal nuovo assetto istituzionale disegnato nel testo unificato.

È evidente, infatti, che i nuovi enti potranno esercitare compiutamente le loro funzioni soltanto se dotati di adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie.

In merito, la Commissione segnala come, al momento, non vi siano elementi a sostegno della previsione che dall'attuazione della riforma non deriveranno nuovi costi di personale e di funzionamento in ragione della prevista successione dei nuovi enti, a titolo universale, nei rapporti riguardanti il personale, il patrimonio, le risorse strumentali e finanziarie, i rapporti giuridici attivi e passivi.

Al contrario, sono acclamate le condizioni di incertezza finanziaria e organizzativa cui nell'ultimo decennio sono andate incontro le province a causa delle pesanti misure di riduzione della spesa imposte dallo Stato per assicurare il concorso di tali enti al risanamento dei conti pubblici, così come i massicci trasferimenti compensativi e i contributi erogati dalla Regione senza i quali detti enti non sarebbero stati in grado di esercitare le funzioni fondamentali e assicurare il mantenimento degli equilibri di bilancio.

Se poi si volge lo sguardo al recente passato, pare utile riesaminare sulla questione le considerazioni conclusive cui è pervenuta la Corte dei conti, Sezione del controllo per la Regione autonoma della Sardegna, nella deliberazione n. 90/2012, nell'ambito della verifica sulle problematiche connesse all'istituzione delle nuove province, con particolare riferimento ai costi di organizzazione e di personale.

È stato rilevato dai giudici contabili come la spesa per il personale sia passata da euro 68.298.194,57 nell'anno 2005 a euro 96.173.131,70 nell'anno 2011, sebbene inizialmente si prevedesse che l'istituzione delle nuove province dovesse avvenire esclusivamente mediante trasferimenti di personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie da parte delle province c.d. "storiche".

Alla luce delle considerazioni che precedono, la Terza Commissione, nell'esprimere parere favorevole, formula le seguenti osservazioni:

- a) segnala alla Commissione richiedente l'importanza di acquisire dall'Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica un quadro unitario di informazioni riguardo le risorse umane, finanziarie e strumentali, nella attuale disponibilità delle province e della Città metropolitana di Cagliari al fine di verificarne la congruità in rapporto alle modifiche all'assetto istituzionale derivanti dalla proposta di riordino;
- b) attesa l'insostenibilità dell'invarianza finanziaria, invita la Commissione di merito a riformulare la norma finanziaria al fine di assicurarne la piena coerenza con i nuovi e maggiori oneri rilevati nella relazione tecnica - finanziaria assessoriale e con le successive risultanze conseguenti al compimento dell'analisi di cui alla precedente lettera a).

## Parere del Consiglio delle autonomie locali

pervenuto il 16 settembre 2020

Prima di affrontare l'esame del testo unificato della proposta di legge sulla Riforma dell'assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, approvato dalla Prima Commissione del Consiglio regionale, si rendono utili alcune considerazioni.

La stagione delle riforme degli enti locali ha inciso profondamente sull'assetto delle Province e sul rapporto con i diversi livelli di governo e, in particolare sul rapporto con i cittadini.

Infatti, a sei anni dalla legge n. 56 del 2014 (cosiddetta "legge Del Rio", Disposizioni su Città metropolitane, sulle province, unioni e fusioni di comuni) e a distanza di quattro anni dalla emanazione della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna) appare opportuna una riflessione in prospettiva sulla esperienza maturata e sugli effetti di tale riforma in particolare.

Questo si ritiene sia utile per inquadrare meglio le diverse proposte di legge nel testo unificato licenziato dalla Prima Commissione del Consiglio regionale della Sardegna sul quale il Consiglio delle autonomie locali è ora chiamato ad esprimere il proprio parere.

Vi sono indubbiamente degli elementi positivi e alcune criticità sul ruolo delle autonomie locali e sulla istituzione di nuovi organi di secondo livello.

Dopo un ampio dibattito che in questi anni si è sviluppato sull'argomento, il Consiglio regionale della Sardegna si appresta a discutere una proposta di legge che intende riformare l'assetto territoriale della Regione partendo dalla modifica della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2.

Si osserva, innanzitutto, che la proposta mira unicamente a riportare l'assetto territoriale, il numero ed i confini delle province a come erano definiti sino al 2012, quando vennero cancellate dal referendum, etichettato anticasta, tenutosi il 6 maggio 2012.

In tale referendum più di mezzo milione di elettori, pari ad oltre il 97 per cento dei votanti, si espressero per la soppressione delle nuove quattro province regionali di recente istituzione.

A tal proposito è utile rilevare che, in linea con quanto affermato dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 199 del 2012, non sarebbe possibile reintrodurre le norme bocciate dagli elettori se non in presenza di cambiamenti strutturali del quadro politico o del contesto generale che, allo stato, parrebbero non sussistere.

Sui contenuti della proposta giova rilevare che a seguito del referendum abrogativo del 2012 e delle riforme proposte sull'ordinamento degli Enti Locali sarebbe opportuno partire dalle funzioni da attribuire all'ente intermedio.

Osservando il quadro generale si rileva che in Europa 19 Stati su 28 hanno inserito nel loro ordinamento territoriale un ente intermedio al quale sono state attribuite diverse funzioni caratteristiche, in particolare in materia di ambiente, trasporti, scuola, sanità in Francia e in Germania.

In questo contesto, in Italia, con lo smantellamento delle province alcune funzioni, in precedenza loro attribuite, sono state trasferite ai comuni senza il conseguente trasferimento di risorse ed altre sono state avocate a sé dalle regioni, instaurando un neocentralismo regionale.

In pratica, si perpetua un indirizzo contrastante rispetto alla Riforma del Titolo V della Costituzione, con la previsione del principio di equiordinazione, di promanazione delle funzioni dallo Stato verso i territori sistema attraverso il decentramento di funzioni.

In realtà si dovrebbero mettere al centro del sistema le autonomie locali che rappresentano l'opposto rispetto al centralismo.

Sarebbe quindi necessario rafforzare il sistema delle autonomie locali attraverso la partecipazione degli enti locali in particolare nella fase della programmazione attraverso una programmazione partecipata.

Il riordino degli enti locali deve, quindi, partire dalla attribuzione di funzioni di gestione con il trasferimento idoneo di risorse agli Enti locali, attraverso una parallela riforma della Regione che deve spogliarsi dei poteri di gestione.

Il principio faro a cui ispirarsi deve essere costituito dalla precisa individuazione delle funzioni da attribuire alla competenza degli enti secondo prossimità e sussidiarietà e parallela autonomia finanziaria. Si richiama, per mera semplificazione, il testo del comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007)).

"5. In armonia con il titolo V della Costituzione e sulla base della potestà attribuita dallo Statuto speciale, la Regione attua la riforma dell'ordinamento delle autonomie locali e riordina la legislazione relativa, con la predisposizione di un disegno di legge organico, contenente altresì la riforma del vigente regime dei rapporti finanziari fra Regione, province e comuni attraverso l'attribuzione di una quota della compartecipazione regionale ai tributi erariali in sostituzione dei trasferimenti finanziari al sistema delle autonomie locali, ad eccezione di quelli finalizzati alla perequazione ed ai programmi regionali di sviluppo economico e sociale. A tal fine la Giunta regionale istituisce un'apposita commissione di studio, con la partecipazione delle autonomie locali per la definizione dei testi legislativi con le proposte delle suddette riforme, da prodursi entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge."

Nondimeno la riforma invocata deve prevedere la revisione del sistema di programmazione regionale mediante l'individuazione di appositi strumenti di partecipazione del Consiglio delle autonomie locali, a tale funzione istituzionalmente preposto, che consenta alle comunità locali di esprimere le potenzialità specifiche dei territori: a monte, in fase di pianificazione e, a valle, in fase di attuazione delle politiche condivise. Si ricorda il sostanziale fallimento nella fase esecutiva dell'ultima programmazione territoriale affidata alle Unioni dei comuni, enti depotenziati per legge in quanto privi di organici propri.

Con riferimento al testo unificato della proposta di legge si segnalano poi, alcuni rilevanti criticità riscontrate.

All'articolo 3 si stabilisce che alla città metropolitana di Sassari sono attribuite, oltre alle funzioni fondamentali ad essa proprie, quelle attribuite alle unioni di comuni, senza nulla dire sul destino delle attuali cinque unioni che esistono nel territorio. Non si comprende inoltre perché questa previsione, qualora la si ritenesse valida, debba non valere anche per la città metropolitana di Cagliari.

Con l'articolo 6 si prevede che i sindaci dei comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore a 50.000 abitanti ed i presidenti di provincia possano nominare un direttore generale mentre tale possibilità non la si prevede per i sindaci delle città metropolitane.

L'articolo 7 stabilisce l'iter da seguire per l'accertamento della volontà dei territori interessati prevedendo una tempistica che richiede minimo un anno di tempo prima di poter procedere all'elezione degli organi dei nuovi enti.

Con l'articolo 8 si introduce un altro soggetto giuridico, l'Unione di province, nulla dicendo in ordine agli organi ed ai criteri generali sulle modalità di funzionamento, demandando tutto allo statuto.

All'articolo 24 del testo unificato la fase transitoria prevede la nomina di amministratori straordinari per le città metropolitane di Cagliari e Sassari e per le Province di Nuoro, Oristano, Gallura, Ogliastra, Sulcis Iglesiente e Medio Campidano con scadenza al 31 dicembre 2020. Non è previsto cosa succederà dopo detta scadenza. Si andrà avanti presumibilmente con leggi di proroga visto che al 31 dicembre sarà ancora molto lontano il momento in cui si potranno avere organi elettivi, sia che siano di primo o di secondo grado.

Tutta da verificare resta la fattibilità della nomina di un amministratore straordinario per la città metropolitana di Cagliari, alla luce di quanto statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza 13 febbraio 2003 n. 48, in ordine alla possibilità di stabilire con legge l'interruzione del mandato di organi elettivi ancora in carica per un determinato periodo di tempo.

A tal proposito si ritiene, comunque, che per la città metropolitana si renda necessario affidare il compito di amministratore straordinario a colui che per legge sarà chiamato a svolgere le funzioni di sindaco metropolitano, anche per dare continuità all'azione amministrativa.

Si specifica infatti che la Corte costituzionale con la sentenza n. 168/2018 è intervenuta per dichiarare la illegittimità degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2017, n. 17 (Disposizioni in materia di elezione diretta del Presidente del libero Consorzio comunale e del Consiglio del libero Consorzio comunale, nonché del Sindaco metropolitano e del Consiglio metropolitano), in quanto la Corte ha inteso riallineare la struttura degli enti di area vasta della regione siciliana a quelli previsti a livello nazionale con la legge Del Rio n. 56 del 2014), interpretando i limiti alla potestà legislativa esclusiva – e, segnatamente, quello dei «principi di grande riforma economico-sociale».

Nello specifico è stato sentenziato che gli organi della città metropolitana sono stabiliti uniformemente a quanto stabilito dalla legge n. 56 del 2014 (cosiddetta "legge Del Rio") – articolo 1, comma 8: sono organi della città metropolitana: a) il sindaco metropolitano; b) il consiglio metropolitano; c) la conferenza metropolitana ... omissis ... e comma 19 Il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo.

Si specifica inoltre che l'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 7 del 2015 fa riferimento a tre casi diversi da quelli previsti con il testo di legge che si sta andando ad approvare. In particolare, si fa riferimento a un periodo antecedente, posto che: "Al fine di consentire la riforma organica della rappresentanza locale, nelle more dell'approvazione della legge di riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna nel rispetto dei principi della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), e in conformità allo Statuto speciale per la Regione Sardegna, qualora in una data compresa tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 15 giugno 2015 si verifichi la scadenza naturale del mandato o altri casi di cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali, nonché la scadenza delle gestioni commissariali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 15 (Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province), è nominato, per ciascuna provincia, un amministratore straordinario con poteri fino al 31 dicembre 2015. All'amministratore straordinario sono attribuiti i poteri previsti dall'ordinamento in capo al presidente della provincia, alla giunta e al consiglio provinciali. All'amministratore straordinario è corrisposta un'indennità equivalente alla retribuzione lorda complessiva spettante al dirigente di vertice dell'ente, diminuita dell'indennità di risultato. L'amministratore straordinario provvede ad assicurare la continuità dell'espletamento delle funzioni già svolte dalle province; in particolare provvede a prorogare i servizi e i contratti per le tipologie di lavoro flessibile in essere fino al 31 dicembre 2015, fatta eccezione per i casi in cui non se ne ravveda la necessità.

A facilitare la nomina del sindaco metropolitano quale amministratore straordinario, soccorre altresì il rimando operato dall'articolo 1, comma 3 della legge regionale n. 7 del 2015 sull'inapplicabilità delle disposizioni sulla nomina dei commissari.

Si osserva, inoltre, che la nomina del sindaco metropolitano quale amministratore straordinario determinerebbe un risparmio di spesa, che diversamente si andrebbe a sostenere con la nomina di un amministratore esterno, pari all'indennità equivalente alla retribuzione lorda complessiva spettante al dirigente di vertice dell'ente, diminuita dell'indennità di risultato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, penultimo capoverso della legge regionale n. 7 del 2015.

In conclusione il Consiglio delle autonomie locali, premesso che il riassetto non deve in alcun modo comprimere la quota del fondo unico assegnato ai comuni, affinché il testo unificato in esame non rimanga una mera rideterminazione delle nuove periferie, sollecita al Consiglio e alla Giunta regionale entro sei mesi dalla approvazione della presente legge, un provvedimento organico di sistemazione dell'ordinamento istituzionale, frutto di visione complessiva, con la finalità di rinnovare innanzitutto la stessa Regione e di costruire un sistema di relazioni equiordinato fra gli enti, di determinare l'inversione dell'indirizzo centripeto che ha caratterizzato l'ultimo decennio, lasciando alle comunità di prossimità il compito di fornire servizi e, alla Regione, funzioni di indirizzo e coordinamento condiviso.

Il Consiglio delle autonomie locali, infine, sostiene con forza la necessità di sfruttare con coraggio e lungimiranza, gli ampi spazi di specialità della Carta statutaria, al fine di perseguire l'obiettivo del ripristino della elezione diretta dei rappresentanti degli enti intermedi, al fine di assicurare a tutti i cittadini il diritto di accesso alle cariche elettive in condizione di eguaglianza e lo svolgimento delle stesse con disciplina ed onore, rivedendo lo status di amministratore secondo i criteri di dignità e responsabilità, di arginare, insomma, la crisi di vocazioni attiva e passiva dei cittadini nella partecipazione alla vita pubblica.

Approvato nella seduta dell'11 settembre 2020.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU  
 ASSESSORATO DELIA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DELTE RRITORIO

L'Assessore

Prot. n. 3756/CAB

Cagliari, - 6 OTT. 2020

Al Presidente della Prima Commissione permanente  
 del Consiglio Regionale  
[serviziocommissioni@pec.crsardegna.it](mailto:serviziocommissioni@pec.crsardegna.it)

e, p.c. All'Assessore degli Enti Locali  
[eell.assessore@pec.regione.sardegna.it](mailto:eell.assessore@pec.regione.sardegna.it)

Direzione generale degli Enti Locali  
[enti.locali@pec.regione.sardegna.it](mailto:enti.locali@pec.regione.sardegna.it)

LORO SEDI

**Oggetto: Testo Unificato PPLL nn. 6,20,155,176 - "Riforma dell'assetto territoriale della Regione. Modifica alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2" – Rif. Richiesta nota n. CRS/P/2020/6508 del 10.8.2020**

Con riferimento alla proposta di legge in oggetto, si trasmette la relativa Relazione di analisi tecnico finanziaria come predisposta dall'Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, con riferimento alla quale, se ne attesta la conformità dei contenuti al disposto dell'articolo 33 della L.R. 11/2006 come sostituito dall'articolo 12 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.

Si propone di sostituire la Norma finanziaria di cui all'articolo 21 della PL, come segue:

"1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono valutati in Euro 60.000 per l'anno 2020, Euro 796.000 per l'anno 2021 ed Euro 835.000 per l'anno 2022. (Missione 18 Programma 1 Titolo 1). Agli stessi oneri si fa fronte, per i medesimi anni, con le variazioni di cui al comma 2.

A decorrere dall'anno 2023, si provvede con le risorse annualmente stanziare per le finalità della presente legge con le leggi di bilancio regionale in conto della Missione 18, Programma 1, Titolo 1.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU  
ASSESSORATO DELIA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DELTE RRITORIO

L'Assessore

2. Nel Bilancio della Regione per gli anni 2021 e 2022 sono introdotte le seguenti variazioni:

**SPESA**

In aumento

Missione 18 Programma 1 Titolo 1

|            |      |      |         |
|------------|------|------|---------|
| COMPETENZA | 2020 | Euro | 60.000  |
| CASSA      | 2020 | Euro | 60.000  |
| COMPETENZA | 2021 | Euro | 796.000 |
| COMPETENZA | 2022 | Euro | 835.000 |

In diminuzione

Missione 20 Programma 01 Titolo 01 (cap. Sc08.6033)

|       |      |      |        |
|-------|------|------|--------|
| CASSA | 2020 | Euro | 60.000 |
|-------|------|------|--------|

Missione 20 Programma 01 Titolo 01 (cap. Sc08.0001)

|            |      |      |         |
|------------|------|------|---------|
| COMPETENZA | 2020 | Euro | 60.000  |
| COMPETENZA | 2021 | Euro | 796.000 |
| COMPETENZA | 2022 | Euro | 835.000 |

L' Assessore  
Giuseppe Fasolino

RF Settore predisposizione del bilancio e attuazione delle variazioni  
SM Direttore Servizio Bilancio e controllo delibere di Giunta regionale  
MM Direttore Generale



STEFANIA MASALA  
REGIONE AUTONOMA DELLA  
SARDEGNA - SERVIZIO REGIONALE CONTABILE  
06.10.2020 11:44:46 UTC

Regione Autonoma della Sardegna  
Uff. Gab. Assessorato Programmazione  
Prot. Entrata del 06/10/2020  
nr. 0003755  
Classifica I.13.3.1  
03-00-00



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Il Capo di gabinetto

Prot. n. 5745 /GAB

Cagliari, 06 OTT, 2020

Al Presidente della Prima Commissione  
Consiliare permanente  
On. Pierluigi Saiu  
[consiglioregionale@pec.crsardegna.it](mailto:consiglioregionale@pec.crsardegna.it)

E, p.c. All'Assessore della programmazione, bilancio,  
credito e assetto del territorio  
[prog.assessore@pec.regione.sardegna.it](mailto:prog.assessore@pec.regione.sardegna.it)

Oggetto: Relazione tecnica ai sensi dell'art. 33, comma 3 bis, della Legge regionale n. 11 del 2006- Testo unificato PP.LL. n. 6, 20, 155, 176 "Riforma dell'assetto territoriale della regione. Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2". Integrazione documentazione.

Con la presente, ad integrazione della nota dell'Assessore Quirico Sanna già trasmessa in data 02.10 c.a. (protocollata con il n. 5677/gab) si trasmette in allegato, in formato excel, il file di dettaglio delle spese riferite alle annualità 2020, 2021 e per il periodo a regime, predisposto dalla Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze.

Cordiali saluti

  
Il Capo di Gabinetto  
Dott. Andrea Cocco

| Tipologia di Spesa                  | nuove province |            |            |
|-------------------------------------|----------------|------------|------------|
|                                     | anno 2020      | anno 2021  | a regime   |
| <b>Amministratori</b>               | 0,00           | 230.000,00 | 250.000,00 |
| <b>Amministratore Straordinario</b> | 60.000,00      | 30.000,00  | 0,00       |
| <b>Revisori</b>                     | 0,00           | 206.000,00 | 225.000,00 |
| <b>Segretari</b>                    | 0,00           | 330.000,00 | 360.000,00 |
| <b>Direttori Generali</b>           | 0,00           | 0,00       | 0,00       |
| <b>Totale</b>                       | 60.000,00      | 796.000,00 | 835.000,00 |



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

00.04.01.00 - Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze

**protocollo n. 30437 del 05/10/2020**

Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato degli Enti Locali

**Oggetto: Trasmissione della Relazione finanziaria alla proposta di legge: testo unificato "Riforma dell'assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2". Integrazioni.**

In riferimento all'oggetto, ad integrazione della nota del 2 ottobre 2020, protocollo n. 30219, si allega, in formato excel, il file di dettaglio delle spese riferite alle annualità 2020, 2021 e per il periodo a regime.

Distinti saluti

Il Direttore Generale  
Umberto Oppus

Firmato digitalmente da

UMBERTO  
OPPUS

**05/10/2020 11:54**

## **Riforma dell'assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2**

Testo Unificato delle seguenti proposte di legge:

PROPOSTA DI LEGGE N. 6 : presentata dai Consiglieri regionali MELONI Giuseppe - SATTA Giovanni – GIAGONI Dario - Coccu il 18 aprile 2019

Integrazioni all'articolo 25 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna)

\*\*\*\*\*

PROPOSTA DI LEGGE N. 20 : presentata dal Consigliere regionale CORRIAS -GIAGONI-COCCIU l'11 giugno 2019

Istituzione della nuova Provincia dell'Ogliastra. Modifiche e integrazioni all'articolo 25 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna)

\*\*\*\*\*

PROPOSTA DI LEGGE N. 155 : presentata dai Consiglieri regionali PERU - OPPI - SECHI - MORO - GALLUS - BIANCAREDDU- GIAGONI – COCCIU il 29 maggio 2020

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna)

\*\*\*\*\*

PROPOSTA DI LEGGE N. 176 : presentata dai Consiglieri regionali OPPI - ENNAS - USAI – GIAGONI - COCCIU il 23 giugno 2020

Istituzione della nuova Provincia del Sulcis Iglesiente. Modifiche e integrazioni all'articolo 25 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna)

## Relazione finanziaria

La presente Relazione tecnica illustra gli effetti di natura finanziaria recati dalle disposizioni della proposta di legge regionale in oggetto sulla base dei dati forniti dalle Amministrazioni Provinciali.

La previsione degli oneri finanziari a carico del bilancio regionale è stata effettuata in considerazione della struttura del bilancio armonizzato per cui, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modifiche, l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione è costituita dai programmi, e alla luce dei principi espressi dal medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011.

L'articolato del presente Testo Unificato si propone di raccogliere in un'unica norma le proposte di legge presentate in Consiglio Regionale nel biennio 2019-2020 inerenti il riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna, attualmente normato dalla L.R. 4 febbraio 2016 n.2 con le Città Metropolitane di Cagliari e Sassari e 6 Province.

La determinazione dei **maggiori oneri a carico del bilancio regionale** (quale maggiore trasferimento della Regione agli enti locali per l'attuazione della riforma) tiene conto del fatto che solo a seguito dell'entrata in vigore della presente legge e della conseguente istituzione delle nuove Province e della nuova Città metropolitana di Sassari si potranno porre in essere tutte le procedure funzionali all'avvio delle attività.

Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, sulla base dei dati disponibili, non sono interamente quantificabili ma stimabili nelle seguenti voci.

### 1. Costo organi

#### Amministratori

Considerato l'articolo 1, comma 14<sup>1</sup>, della L. 07/04/2014, n. 56, e richiamati gli attuali costi relativi alla Città Metropolitana di Cagliari e agli Amministratori Straordinari e Commissari delle Province del Sud Sardegna, Oristano, Nuoro e Sassari (comprendendo anche i sub Commissari) si ipotizza una spesa aggiuntiva di circa 250.000 euro di costi per gli amministratori provinciali dei nuovi (enti a condizione che si proceda immediatamente alle elezioni dei Consigli Provinciali secondo la normativa vigente. Il costo attuale, stando i dati forniti, è di poco superiore al milione e 100 mila

<sup>1</sup> 14. ... Restano a carico della provincia, anche nel caso di cui al comma 82 del presente articolo, gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 (**Oneri per permessi retribuiti**), 84 (**Rimborso delle spese di viaggio**), 85 (**Partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali**) e 86 (**Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative**) del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico".

euro (1.100.000). Il dato definitivo andrà, invece, calcolato sulla facoltà, ad esempio, dei Presidenti di Provincia di lasciare l'indennità di funzione in capo al Comune di provenienza.

Ipotesi finanziaria

2020 ZERO

2021 230.000 ( 11 mesi /12 dopo le elezioni)

A regime 250.000 (12 mesi/12)

### **Amministratori straordinari**

Gli amministratori straordinari sono attualmente 4. Nella prima fase di attuazione, in considerazione del fatto che le elezioni provinciali sono state indette, per il 30 gennaio 2021, si stima una spesa aggiuntiva pari a circa 90.000 euro per 4 Commissari straordinari a condizione che si proceda, il 30 gennaio 2021, alle elezioni dei Consigli Provinciali.

Ipotesi finanziaria

2020  $90.000 * 2 \text{ mesi} / 3 = 60.000$  euro

2021  $90.000 * 1 \text{ mese} / 3$  (fino alle elezioni )= 30.000

A regime 0 (zero)

### **Revisori**

Per quanto riguarda i Revisori i maggiori oneri derivano dal fatto che dagli attuali 5 si passa a 8 enti. Il compenso dei revisori è stato stimato in circa 225.000 euro annuali.

Ipotesi finanziaria

2020 0 (zero)

2021  $225.000 * 11 \text{ mesi} / 12 = 206.000$  euro

A regime 225.000

### **Segretari Provinciali**

I maggiori oneri derivano dal fatto che dagli attuali 5 si passa a 8 enti con un incremento di 3 Segretari. Il compenso è stimato in circa 360.000 euro annuali.

Ipotesi finanziaria

2020 0 ( zero)

2021  $\frac{360.000}{12} * 11 \text{ mesi} = 330.000$  euro

A regime 360.000

### **Direttori generali**

La norma va rivista alla luce della definizione delle competenze tra Province e Comuni e ricordando, vista la figura del Segretario provinciale, che la nomina del Direttore Generale è facoltativa.

Ipotesi finanziaria

Costo 0

### **2. Costo personale**

Apparentemente non vi sono nuovi costi di personale, perché l'art. 20, comma 2, stabilisce che vi sarà una "successione a titolo universale".

### **3. Costi di funzionamento**

Apparentemente non vi sono nuovi costi di funzionamento, in quanto l'art. 20, comma 2, u.c., stabilisce che "Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali".

### **Copertura finanziaria**

La copertura **maggiori oneri a carico del bilancio regionale** avverrà mediante (da completarsi da parte dei Servizi Finanziari)

## TESTO DELLA COMMISSIONE

**Titolo:** Riforma dell'assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2

### Capo I

Riassetto territoriale, accertamento della volontà dei territori interessati, Unioni di province

#### Art. 1

##### Finalità

1. La presente legge, nell'esercizio della competenza legislativa di cui all'articolo 3, primo comma, lettera b), dello Statuto speciale per la Sardegna, in attuazione degli articoli 5 e 114 della Costituzione, nel rispetto dei principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e in armonia con quanto previsto dalla Carta europea dell'autonomia locale, riforma la disciplina dell'assetto degli enti di area vasta della Sardegna in coerenza con le identità storico-culturali dei singoli territori, al fine di realizzare un equilibrio territoriale tra le diverse aree della Regione e di promuovere opportunità di sviluppo e di crescita uniformi e omogenee nell'Isola.

#### Art. 2

Riforma dell'assetto territoriale complessivo

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è riformato l'assetto territoriale complessivo definito ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna) secondo quanto disposto dal presente articolo:

- a) è istituita la Città metropolitana di Sassari con le finalità generali previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- b) è modificata la circoscrizione territoriale della Città metropolitana di Cagliari;
- c) sono istituite le Province della Gallura, dell'Ogliastra, del Sulcis Iglesiente e del Medio Campidano;
- d) è modificata la circoscrizione territoriale della

Provincia di Nuoro.

2. Conseguentemente a quanto disposto dal comma 1, sono soppresse le Province di Sassari e del Sud Sardegna.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale aggiorna l'assetto complessivo del territorio della Regione che risulta articolato nelle Città metropolitane di Cagliari e Sassari e nelle Province di Nuoro, Oristano, Gallura, Ogliastra, Sulcis Iglesiente e Medio Campidano. Lo schema di riassetto, determinato in base a quanto previsto dagli articoli 3, 4 e 5 è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

Art. 3

Città metropolitana di Sassari

1. Fanno parte della città metropolitana di Sassari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), oltre al Comune di Sassari, i seguenti comuni: Alghero, Anela, Ardara, Banari, Benetutti, Bessude, Bonnanaro, Bono, Bonorva, Borutta, Bottidda, Bultei, Bulzi, Burgos, Cargeghe, Castelsardo, Cheremule, Chiaramonti, Codrongianos, Cossoine, Erula, Esporlatu, Florinas, Giave, Illorai, Ittireddu, Ittiri, Laerru, Mara, Martis, Monteleone Rocca Doria, Mores, Muros, Nughedu San Nicolò, Nule, Nulvi, Olmedo, Osilo, Ossi, Ozieri, Padria, Pattada, Perfugas, Ploaghe, Porto Torres, Pozzomaggiore, Putifigari, Romana, Santa Maria Coghinas, Sedinì, Semestene, Sennori, Siligo, Sorso, Stintino, Tergu, Thiesi, Tissi, Torralba, Tula, Uri, Usini, Valledoria, Viddalba e Villanova Monteleone.

2. Alla Città metropolitana di Sassari sono attribuite, oltre alle funzioni fondamentali ad essa proprie, le funzioni in capo alla soppressa Provincia di Sassari e le funzioni provinciali attribuite alle unioni di comuni fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

Modifica della circoscrizione territoriale  
della Città metropolitana di Cagliari

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera b), fanno parte della città metropolitana di Cagliari, oltre ai comuni di cui all'articolo 17, comma 2, della leg-

ge regionale n. 2 del 2016, anche i Comuni di Armungia, Ballao, Barrali, Burcei, Castiadas, Decimoputzu, Dolianova, Domus de Maria, Donori, Escalaplano, Escolca, Esterzili, Genoni, Gergei, Gesico, Goni, Guamaggiore, Guasila, Isili, Mandas, Monastir, Muravera, Nuragus, Nurallao, Nuraminis, Nurri, Orroli, Ortacesus, Pimentel, Sadali, Samatzai, San Basilio, San Nicolò Gerrei, San Sperate, San Vito, Sant'Andrea Frius, Selegas, Senorbì, Serdiana, Serri, Seui, Siliqua, Silius, Siurgus Donigala, Soleminis, Suelli, Teulada, Ussana, Valterrosa, Villanova Tulo, Villaputzu, Villasalto, Villasimius, Villasor, Villaspeciosa.

2. Con riferimento alla modifica della circoscrizione territoriale di cui al comma 1, alla Città metropolitana di Cagliari sono attribuite le funzioni in capo alla soppressa Provincia del Sud Sardegna e le funzioni provinciali attribuite alle unioni di comuni fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 5

Province della Gallura, dell'Ogliastra, del Sulcis Iglesiente, del Medio Campidano e modifica della circoscrizione territoriale della Provincia di Nuoro

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera c), le circoscrizioni territoriali delle Province della Gallura, dell'Ogliastra, del Sulcis Iglesiente e del Medio Campidano, risultano così composte:

- a) la circoscrizione territoriale della Provincia della Gallura, con capoluogo nei Comuni di Olbia e Tempio, è composta dai seguenti Comuni: Aggius, Aglientu, Alà dei Sardi, Arzachena, Badesi, Berchidda, Bortigiadas, Buddusò, Budoni, Calangianus, Golfo Aranci, La Maddalena, Loiri Porto San Paolo, Luogosanto, Luras, Monti, Olbia, Oschiri, Padru, Palau, San Teodoro, Sant'Antonio di Gallura, Santa Teresa Gallura, Telti, Tempio Pausania, Trinità d'Agultu e Vignola, i quali sono conseguentemente esclusi dalla circoscrizione territoriale della soppressa Provincia di Sassari;
- b) la circoscrizione territoriale della Provincia dell'Ogliastra con capoluogo nei Comuni di Tortolì e Lanusei è composta dai seguenti comuni: Arzana, Bari Sardo, Baunei, Cardedu, Elini, Gairo, Girasole, Ilbono, Jerzu, Lanusei, Loceri, Lotzorai, Osini, Perdasdefogu, Talana, Tertenia, Tortolì, Triei, Ulassai, Urzulei, Ussassai, Villagrande Strisaili, i quali sono conseguentemente esclusi dalle circoscrizioni territoriali della Provincia di Nuoro e del-

- la soppressa Provincia del Sud Sardegna;
- c) la circoscrizione territoriale della Provincia del Sulcis Iglesiente, con capoluogo nei Comuni di Carbonia e Iglesias, è composta dai seguenti comuni: Buggerru, Calasetta, Carbonia, Carloforte, Domusnovas, Fluminimaggiore, Giba, Gonnessa, Iglesias, Masainas, Musei, Narcao, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Santadi, Sant'Anna Arresi, Sant'Antioco, Tratalias, Villamassargia, Villaperuccio, i quali sono conseguentemente esclusi dalla circoscrizione territoriale della soppressa Provincia del Sud Sardegna;
  - d) la circoscrizione territoriale della Provincia del Medio Campidano, con capoluogo nei Comuni di Sanluri e Villacidro è composta dai seguenti comuni: Arbus, Barumini, Collinas, Furtei, Genuri, Gesturi, Gonnosfanadiga, Guspini, Las Plassas, Lunamatrona, Pabillonis, Pauli Arbarei, Samassi, San Gavino Monreale, Sanluri, Sardara, Segariu, Serramanna, Serrenti, Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villacidro, Villamar, Villanovaforru, Villanovafranca, i quali sono conseguentemente esclusi dalla circoscrizione territoriale della soppressa Provincia del Sud Sardegna.

2. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera d), la circoscrizione territoriale della Provincia di Nuoro risulta composta dai Comuni di: Aritzo, Atzara, Austis, Belvì, Birori, Bitti, Bolotana, Borore, Bortigali, Desulo, Dorgali, Dualchi, Fonni, Gadoni, Galtelli, Gavoi, Irgoli, Lei, Loculi, Lodé, Lodine, Lula, Macomer, Mamoiada, Meana Sardo, Noragugume, Nuoro, Oliena, Ollolai, Olzai, Onanì, Onifai, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orosei, Orotelli, Ortueri, Orune, Osidda, Ottana, Ovodda, Posada, Sarule, Seulo, Silanus, Sindia, Siniscola, Sorgono, Teti, Tiana, Tonara, Torpè.

## Art. 6

### Nomina del direttore generale

1. Il sindaco dei comuni capoluogo di provincia e di quelli con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, previa comunicazione alla Giunta comunale, può nominare un direttore generale. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) in quanto compatibili.

## Art. 7

## Accertamento della volontà dei territori interessati

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione sul BURAS dello schema di riassetto territoriale di cui all'articolo 2, comma 3, i comuni di cui all'articolo 3, comma 1, e di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 5 possono esercitare l'iniziativa per il distacco rispettivamente dalle città metropolitane di Sassari e di Cagliari e dalle province con deliberazione di ciascun consiglio comunale adottata all'unanimità e optare per l'accorpamento alla circoscrizione territoriale di una città metropolitana o di una provincia limitrofe, garantendo la continuità territoriale tra il comune che esercita l'iniziativa di distacco e l'ente al quale si chiede di aderire.

2. Si procede a referendum consultivo delle popolazioni dei comuni che hanno esercitato l'iniziativa per il distacco qualora i rispettivi consigli comunali non abbiano deliberato entro il termine di cui al comma 1, ovvero abbiano deliberato senza raggiungere l'unanimità; entro i quarantacinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al primo periodo, il Presidente della Regione con proprio decreto, indice, in un'unica tornata, i referendum e i relativi comizi.

3. Si procede in ogni caso a referendum consultivo quando ne facciano richiesta, entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma 1, almeno un terzo degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune; decorsi centoquaranta giorni dalla presentazione delle richieste di cui al primo periodo, il Presidente della Regione con proprio decreto, entro i quarantacinque giorni successivi, indice, in un'unica tornata, i referendum di cui al comma 2 ed anche i relativi comizi.

4. Il quesito o i quesiti, da sottoporre a referendum, espressi in un'unica scheda, sono indicati nella deliberazione del consiglio comunale o nella richiesta di referendum da parte degli elettori nel caso in cui il consiglio comunale non abbia deliberato entro il termine di cui al comma 1.

5. Per quanto non previsto dalla presente legge, il referendum si svolge secondo le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 7 della legge regionale 17 maggio 1957, n. 20 (Referendum popolare in applicazione degli articoli 32, 43 e 54 dello Statuto speciale per la Sarde-

gna) e secondo le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 1, all'articolo 23, commi 2, 6, 7, 8, agli articoli 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 della legge regionale 30 ottobre 1986, n. 58 (Norme per l'istituzione di nuovi comuni, per la modifica delle circoscrizioni comunali e della denominazione dei comuni e delle frazioni) in quanto compatibili. Ove tali disposizioni prevedano quesiti e voti affermativi e negativi il riferimento deve intendersi alle formule alternative poste in votazione. Il modello della scheda per il referendum è stabilito con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali.

#### Art. 8

##### Unioni di province

1. Le province possono associarsi in unioni di province.

2. L'unione delle province è costituita da province contermini, fino ad un massimo di tre, per la gestione associata di funzioni e servizi.

3. Ogni provincia può far parte di una sola unione di province. Le unioni di province possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con le singole province.

4. Entro novanta giorni dall'adozione dell'atto costitutivo gli amministratori straordinari di cui all'articolo 24 della legge regionale n. 2 del 2016 approvano lo schema di statuto che definisce gli organi, la sede legale, le modalità di funzionamento, le funzioni e i servizi da esercitare in forma associata. Entro i successivi due anni lo statuto dell'unione è approvato dai consigli provinciali partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.

5. All'unione sono conferite dalle province partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'unione di province non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dalle singole province partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di persona-

le. Le province possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di cui fanno parte.

## Capo II

Modifiche della legge regionale n. 2 del 2016 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna)

### Art. 9

Modifica dell'articolo 1 della legge regionale n. 2 del 2016 (Oggetto e finalità)

1. L'articolo 1 della legge regionale n. 2 del 2016 è modificato come segue:

- a) al comma 3 le parole "la città metropolitana" sono sostituite con le parole "le città metropolitane";
- b) al comma 6 le parole "della città metropolitana" sono sostituite con le parole "delle città metropolitane".

### Art. 10

Modifica dell'articolo 2 della legge regionale n. 2 del 2016 (Definizioni)

1. L'articolo 2 della legge regionale n. 2 del 2016 è modificato come segue:

- a) la lettera b) del comma 1 è sostituita come segue: "per "b) città metropolitana" l'ente locale di cui all'articolo 114 della Costituzione";
- b) le lettere e) e g) del comma 1 sono abrogate;
- c) alla lettera f) del comma 1 le parole "a seguito della definitiva soppressione delle province" sono soppresse;
- d) alla lettera h) le parole "di Carbonia Iglesias, Medio Campidano, Ogliastra, Olbia Tempio" sono soppresse.

### Art. 11

Modifica dell'articolo 3 della legge regionale n. 2 del 2016 (Politiche regionali)

1. All'articolo 3, comma 3, lettera c), della legge regionale n. 2 del 2016, le parole "e delle zone omogenee" sono soppresse.

## Art. 12

Modifica dell'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2016 (Ambiti territoriali strategici e programmazione regionale)

1. All'articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 2 del 2016, le parole "la città metropolitana di Cagliari" sono sostituite con le parole "le città metropolitane".

## Art. 13

Modifica dell'articolo 7 della legge regionale n. 2 del 2016 (Unioni di comuni)

1. All'articolo 7, comma 2, primo periodo, della legge regionale n. 2 del 2016, le parole "della Città metropolitana di Cagliari" sono sostituite con le parole "delle Città metropolitane".

2. È abrogata la lettera c) del comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale n. 2 del 2016.

## Art. 14

Abrogazione dell'articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2016 (Rete metropolitana)

1. L'articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2016 è abrogato.

## Art. 15

Modifica dell'articolo 16 della legge regionale n. 2 del 2016 (Finanziamenti per l'esercizio associato di funzioni)

1. Alla lettera a), comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale n. 2 del 2016 le parole "della città metropolitana" sono sostituite dalle parole "delle città metropolitane" e le parole "fino al loro superamento" sono soppresse.

## Art. 16

Modifiche della rubrica del titolo III e del capo I del titolo III della legge regionale n. 2 del 2016

1. Il titolo III della legge regionale n. 2 del 2016 è sostituito dal seguente:

"Titolo III - Città metropolitane, norme transitorie in materia di province e in materia di polizia locale".

2. Il capo I del titolo III della legge regionale n. 2 del 2016 è sostituito dal seguente: "Norme per l'istituzione delle città metropolitane".

## Art. 17

Modifiche all'articolo 22 della legge regionale n. 2 del 2016 (Funzioni della Città metropolitana)

1. L'articolo 22 della legge regionale n. 2 del 2016 è così modificato:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Funzioni delle città metropolitane della Sardegna";
- b) alla fine del comma 2 dell'articolo 22 è aggiunto il seguente periodo: ", nonché la eventuale soluzione dei conflitti, il riparto dei beni, e i rapporti patrimoniali e finanziari tra il Comune di Sassari e i comuni limitrofi."

## Art. 18

Modifica dell'articolo 23 della legge regionale n. 2 del 2016 (Decentramento e partecipazione)

1. Il comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale n. 2 del 2016 è sostituito dal seguente:

"1. Ai fini del decentramento delle funzioni comunali si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali), che prevede il mantenimento della Municipalità di Pirri ed il mantenimento della Municipalità della Nurra nel Comune di Sassari, con funzioni e organizzazione disciplinate dagli statuti comunali. "

## Art. 19

Modifica dell'articolo 24 della legge regionale n. 2 del 2016 (Riordino delle circoscrizioni provinciali)

1. L'articolo 24 è modificato come segue:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente "1. Il territorio della Sardegna, ad eccezione di quello delle città metropolitane è suddiviso nelle province riconosciute dallo statuto e dalla legge.";
- b) il quarto e il quinto periodo del comma 7, dalle parole "Laddove nelle province" fino alle parole "presenti nella provincia", sono abrogati.

## Art. 20

Modifica dell'articolo 25 della legge regionale n. 2 del 2016 (Circoscrizioni provinciali)

1. Il comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale n. 2 del 2016 è abrogato.

## Art. 21

Modifica dell'articolo 26 della legge regionale n. 2 del 2016 (Presidente)

1. Al comma 1, dell'articolo 26 della legge regionale n. 2 del 2016 le parole "assicurando adeguata rappresentanza alle zone omogenee per sovrintendere alle funzioni di cui all'articolo 25, comma 3" sono soppresse.

## Art. 22

Modifica dell'articolo 27 della legge regionale n. 2 del 2016 (Consiglio provinciale)

1. Il comma 4 dell'articolo 27 della legge regionale n. 2 del 2016, è abrogato.

## Art. 23

Modifica dell'articolo 29 della legge regionale n. 2 del 2016 (Funzioni)

1. Al comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale n. 2 del 2016, le parole "e fino alla loro definitiva soppressione", sono soppresse.

### Capo III

#### Norme transitorie e finali

#### Art. 24

##### Successione e fase transitoria

1. In sede di prima applicazione la Giunta regionale provvede agli adempimenti inerenti all'istituzione della Città metropolitana di Sassari e delle Province della Gallura, dell'Ogliastra, del Sulcis Iglesiente, del Medio Campidano e delle modifiche alle circoscrizioni territoriali della Città Metropolitana di Cagliari e della Provincia di Nuoro. Tali adempimenti comprendono la disciplina della successione, ciascuno per la parte relativa al proprio territorio:

- a) della Città metropolitana di Sassari e della Provincia della Gallura alla Provincia di Sassari;
- b) della Provincia dell'Ogliastra alla Provincia di Nuoro e alla soppressa Provincia del sud Sardegna;
- c) delle Province del Sulcis Iglesiente, del Medio Campidano e della Città Metropolitana di Cagliari alla soppressa Provincia del Sud Sardegna.

2. La successione di cui al comma 1 comprende i rapporti riguardanti il personale, il patrimonio e le risorse strumentali e finanziarie nei quali gli enti di nuova istituzione succedono a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, a far data dai rispettivi subentri. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali. Gli adempimenti di cui al presente comma riguardano anche la successione della Città metropolitana di Sassari nei rapporti attivi e passivi facenti capo alla Rete metropolitana di Sassari alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, e previa intesa in sede di Conferenza permanente Regione-enti locali, approva i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali, organizzative e dei procedimenti e contratti in essere connessi all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferiti agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, e quelli a tempo determinato il cui rapporto di lavoro è in corso al momento del trasferimento; si applicano, in quanto

compatibili, i commi 2, 3, 4, dell'articolo 70 della legge regionale n. 2 del 2016.

4. Entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, la Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, ai sensi della legge regionale n. 2 del 2016, nomina gli amministratori straordinari delle Città metropolitane di Cagliari e Sassari e delle Province di Nuoro, Oristano, Gallura, Ogliastra, Sulcis Iglesiente e Medio Campidano i quali restano in carica fino all'insediamento degli organi provinciali la cui elezione deve svolgersi entro il 31 luglio 2021 a seguito del rinnovo degli organi comunali, per provvedere agli adempimenti inerenti alle modifiche territoriali e amministrative previste dalle disposizioni contenute nella presente legge e per svolgere le attività connesse alla successione; nel caso di richiesta di referendum ai sensi dell'articolo 7, commi 2, 3, 4, 5, gli amministratori straordinari restano in carica fino all'insediamento degli organi provinciali la cui elezione deve svolgersi entro il 31 dicembre 2021.

5. Cessata la fase transitoria, si applicano le norme di cui al titolo III della legge regionale n. 2 del 2016, in particolare gli articoli 20, 21, 26 e 27.

6. Gli articoli 18 (Successione e fase transitoria), 19 (Statuto e organi della città metropolitana), 20 (Sindaco metropolitano), 21 (Consiglio metropolitano e conferenza metropolitana) della legge regionale n. 2 del 2016 si applicano, in quanto compatibili, alla istituzione ed al funzionamento della Città metropolitana di Sassari; il rinvio al comma 2, lettera f) dell'articolo 18 della legge regionale n. 2 del 2016, deve intendersi riferito alle società in house della soppressa Provincia di Sassari.

## Art. 25

### Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono valutati in euro 60.000 per l'anno 2020, euro 796.000 per l'anno 2021 ed euro 835.000 per l'anno 2022 (missione - 18 - programma 01 - titolo 1). Agli stessi oneri si fa fronte, per i medesimi anni, con le variazioni di cui al comma 2. A decorrere dall'anno 2023, si provvede con le risorse annualmente stanziare per le finalità della presente legge con le leggi di bilancio regionale in conto della missione - 18 - programma 01 - titolo 1.

2. Nel Bilancio della Regione per gli anni 2020, 2021 e 2022 sono introdotte le seguenti variazioni:

SPESA

in aumento

missione 18 - programma 01 - titolo 1

competenza

|      |      |        |
|------|------|--------|
| 2020 | euro | 60.000 |
|------|------|--------|

cassa

|      |      |        |
|------|------|--------|
| 2020 | euro | 60.000 |
|------|------|--------|

competenza

|      |      |         |
|------|------|---------|
| 2021 | euro | 796.000 |
|------|------|---------|

competenza

|      |      |         |
|------|------|---------|
| 2022 | euro | 835.000 |
|------|------|---------|

in diminuzione

missione 20 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC08.6033

cassa

|      |      |        |
|------|------|--------|
| 2020 | euro | 60.000 |
|------|------|--------|

missione 20 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC08.0001

competenza

|      |      |        |
|------|------|--------|
| 2020 | euro | 60.000 |
|------|------|--------|

competenza

|      |      |         |
|------|------|---------|
| 2021 | euro | 796.000 |
|------|------|---------|

competenza

|      |      |          |
|------|------|----------|
| 2022 | euro | 835.000. |
|------|------|----------|

Art. 26

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURAS.